



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

TARI (Tassa Rifiuti) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo regolatorio 2026-2029 predisposto in applicazione del nuovo MTR3 ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif. Approvazione delle tariffe e delle scadenze di versamento delle rate in acconto e saldo da applicare per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DALMAZZO Roberto - Sindaco	Sì
2. PAIRONE Danilo - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLA Raffaele - Consigliere	Sì
4. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere	Giust.
5. GARNERO Paola - Consigliere	Sì
6. SACCHETTO Luisa - Consigliere	Giust.
7. RISSO Fabrizio - Consigliere	Sì
8. PONSÌ Erika - Consigliere	Sì
9. FERRERO Mara - Consigliere	Giust.
10. PAUTASSO Claudio - Consigliere	Giust.
11. MELLANO Giulio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **DALMAZZO Roberto** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Dato atto che, con la richiamata deliberazione n. 397/2025, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio, ossia dal 2026 al 2029 per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7 e 8 ...".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lagnasco, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A., quale ente territorialmente competente (ETC).

Dato atto che il Comune di Lagnasco ha ricevuto da parte dell'Ente Territorialmente Competente CSEA - Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, con nota protocollo n. 1508 del 07.05.2026, pervenuta a mezzo PEC in data 07.05.2026 e protocollata al n. 2593 in data 07.05.2026, il Piano Economico Finanziario PEF MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029, determinato ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.2 della predetta deliberazione e validato dal Consorzio stesso con deliberazione n. 08 del 29/05/2026 (come comunicato con successiva nota registrata al prot. n. 3132 del 04/06/2026).

Rilevato che i costi del PEF sono quelli del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, quest'ultimo gestito direttamente dal Comune.

Dato atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF, con deliberazione n. 08 del 29/05/2026, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Consorzio Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A., ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF.

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2024 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa.

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente.

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Visto dunque il PEF (Piano Economico Finanziario) TARI periodo regolatorio 2026-2029 allegato (**Allegato A**) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, unitamente alla relazione di accompagnamento (**Allegato B**), elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alle deliberazioni ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, per un importo complessivo, per gli anni:

2026 di **€ 217.440,00**, di cui € 144.275,00 per Costi Variabili ed € 73.165,00 per Costi Fissi
2027 di **€ 232.226,00**, di cui € 154.045,00 per Costi Variabili ed € 78.181,00 per Costi Fissi
2028 di **€ 248.017,00**, di cui € 164.109,00 per Costi Variabili ed € 83.908,00 per Costi Fissi
2029 di **€ 236.112,00**, di cui € 157.438,00 per Costi Variabili ed € 78.674,00 per Costi Fissi.

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF), ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif nel rispetto del limite di crescita, predisposto e trasmesso dallo C.S.E.A. quale Ente Territoriale Competente;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2026, predisposto

secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti 3, è stato determinato in €. **217.440,00**.

Considerato inoltre che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Visto pertanto il Piano Economico Finanziario (PEF) periodo regolatorio 2026-2029 nell'allegato "A" e relativa relazione accompagnatoria nell'allegato "B", e dato atto che il Consiglio Comunale deve procedere altresì ad approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche di cui all'**Allegato "C"** della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Visto in tal senso l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2026, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA.

Considerato che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999 e potranno rimanere invariate rispetto a quelle utilizzate dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI 2025.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%.
- la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €. 0,10 euro/utenza per anno per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €. 1,50 euro/utenza per anno per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF ha avviato il procedimento e le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria **UR3a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente **UR3a**, inizialmente è posta pari a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto **per l'anno 2026 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella**

titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a “9.796,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall’Autorità con cadenza triennale “arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta per l’anno 2026 erogato nel primo avviso di pagamento nell’anno 2027. L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante sistema di Interscambio IIS, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtE). La copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione è garantita tramite l’applicazione di un’“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), istituita e aggiornata dall’Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell’Autorità, “in modo che la stessa:

- ✓ *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
- ✓ *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;*
- ✓ *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti”.*

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art. 238, comma 10, con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell’allegato L-quinques del TUA (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) non possono essere assoggettate alla tariffa.

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a mente del quale a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Vista la legge di Bilancio 2026 che all’art. 1, comma 677, stabilisce che: “All’articolo 3, comma 5-quinquies,

del DL 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, le parole 30 aprile, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio". E' esteso quindi al 31.07.2026 il termine precedentemente fissato al 30.04.2026 entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Considerato che il Comune di Lagnasco ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/12/2025.

Tutto ciò premesso.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune».

Ritenuto opportuno confermare le riduzioni già applicate per le annualità precedenti.

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – Tari approvato da questo consesso con deliberazione n. 14 in data 30.05.2023.

Richiamato in particolare l'art. 25, comma 5, del suddetto Regolamento, il quale testualmente recita: *“Per l'anno 2014 e successivi le scadenze ed il numero delle rate della TARI verranno stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe”*.

Ritenuto pertanto di prevedere che la bollettazione anno 2026 della tassa rifiuti verrà effettuata sul 100% delle tariffe anno 2026, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata con scadenza al 16.10.2026 – Acconto 50% o unica soluzione
- seconda rata con scadenza al 16.12.2026 – Saldo

Valutata la necessità di applicare lo sconto del 25% destinato alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, da calcolare al netto di eventuali agevolazioni già riconosciute dai Comuni, relativo al Bonus Sociale sulla Tari, dovuto per l'anno 2025, in compensazione dell'acconto TARI per l'anno 2026. Il Comune di Lagnasco ha comunicato ai contribuenti interessati, entro il termine del 30 giugno, l'importo dell'agevolazione spettante per l'anno 2025 e l'utilizzo dello stesso in compensazione dell'acconto TARI dovuto per l'anno 2026, calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025.

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente provvedimento dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i..

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 07 del 24.07.2026, pervenuto al prot. n. 4417 in data 24.07.2026, conservato agli atti.

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i...

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, per quanto di competenza, del Piano Economico Finanziario (PEF) periodo regolatorio 2026/2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) - **allegato "A"** del Comune Lagnasco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, validato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 29/05/2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. per un importo complessivo, per gli anni:

2026 di **€ 217.440,00**, di cui € 144.275,00 per Costi Variabili ed € 73.165,00 per Costi Fissi

2027 di **€ 232.226,00**, di cui € 154.045,00 per Costi Variabili ed € 78.181,00 per Costi Fissi

2028 di **€ 248.017,00**, di cui € 164.109,00 per Costi Variabili ed € 83.908,00 per Costi Fissi

2029 di **€ 236.112,00**, di cui € 157.438,00 per Costi Variabili ed € 78.674,00 per Costi Fissi.

3. Di approvare, visto il Piano Economico Finanziario (PEF) periodo regolatorio 2026-2029 nell'allegato "A" e relativa relazione accompagnatoria - **Allegato "B"**, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche di cui all'**Allegato "C"** della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. E' prevista, con decorrenza 01.01.2026, l'istituzione della tariffa relativa alla raccolta degli sfalci del verde da applicare ai contribuenti che usufruiscono del servizio e che sono in possesso degli appositi cassonetti.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF).
5. Di dare atto che le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, possibilità concessa dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del Dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205".
6. Di dare atto che alle tariffe della tassa rifiuti (TARI) deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nella misura del 5%.

7. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 euro/utenza per anno per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per anno per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
8. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2025 dovrà essere riconosciuto il "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, quantificato come segue:
- € 6,00 euro/utenza per anno quale componente perequativa UR3.
9. Di confermare le riduzioni già applicate per le annualità precedenti.
10. Di stabilire che la bollettazione anno 2026 della tassa rifiuti verrà effettuata sul 100% delle tariffe anno 2026, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze di pagamento:
- prima rata: 16/10/2026 – Acconto 50% o unica soluzione
 - seconda rata: 16/12/2026 – Saldo
11. Di applicare la riduzione del 25% della tariffa, per le utenze domestiche, destinata alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, limitatamente all'abitazione di residenza, sulla base degli elenchi messi a disposizione dal sistema di interscambio Sgate, relativo al Bonus Sociale sulla Tari, dovuto per l'anno 2025, in compensazione dell'acconto TARI per l'anno 2026. Il Comune di Lagnasco ha comunicato ai contribuenti interessati, entro il termine del 30 giugno, l'importo dell'agevolazione spettante per l'anno 2025 e l'utilizzo dello stesso in compensazione dell'acconto TARI dovuto per l'anno 2026, calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025.
12. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
13. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
14. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. per i conseguenti adempimenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
DALMAZZO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta

Dott.ssa PEZZINI Roberta